



# COMUNE DI RIFREDDO

PROVINCIA DI CUNEO

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI URBANI.**

**Allegato alla deliberazione  
Consiglio Comunale n. 24 del 21.09.2005**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI URBANI.**

**ART. 1**

***Ambito di applicabilità***

Il presente regolamento disciplina l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari su tutto il territorio del Comune di Rifreddo. Le indicazioni previste dal presente Regolamento si applicano a tutti gli immobili, nessuno escluso.

**ART. 2**

***Antenne paraboliche collettive***

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative e che già possiedono un impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi TV oppure che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali programmi TV, devono avvalersi – salvo eccezioni da concordare con l'ufficio tecnico comunale - di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, provvedendo quindi alla installazione di una sola antenna per edificio.

**ART. 3**

***Decoro ed aspetto estetico***

L'installazione e manutenzione degli apparati di ricezione (singoli e collettivi) delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi al principio di salvaguardia del decoro, dell'aspetto estetico e delle valenze paesaggistiche e culturali del paese e del territorio comunale, previa adozione delle cautele necessarie per contenere al minimo l'impatto visivo ed ambientale.

**ART. 4**

***Divieti di installazione***

L'installazione di antenne paraboliche è vietata su balconi, terrazzi non di copertura e comignoli, nonché nei giardini e nei cortili, qualora le antenne medesime siano visibili dal piano della delle vie o piazze pubbliche. L'installazione di antenne è vietata altresì sul fronte principale del fabbricato verso strade e vie pubbliche. Tali antenne non potranno essere collocate all'altezza del filo di gronda del tetto ovvero all'altezza o in prossimità della linea di colmo del tetto.

**Art. 5**

***Regole per installazione.***

Le antenne satellitari devono essere di regola collocate sulla copertura (tetto) degli edifici, possibilmente sul versante (e/o spiovente) opposto la pubblica via. Qualora la soluzione di cui al capoverso che precede sia tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere collocata sul lato del tetto prospiciente la pubblica via, ma in tal caso dovrà essere posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non

renderla visibile dal piano strada (vie e piazze) e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo).  
Quando non sia possibile soddisfare le predette indicazioni, dovranno valutarsi con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

#### **ART. 6** **Dimensioni**

Le antenne paraboliche - in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale - non devono avere di norma un diametro superiore a 100 cm.

E' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale qualora l'installazione avvenga da parte di enti pubblici e/o associazioni ed organizzazioni e su espressa e motivata autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - l'installazione di antenne paraboliche di diametro superiore a 100 cm.

Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica dovranno essere valutate con gli Uffici comunali competenti

#### **ART. 7** **Comunicazione scritta per l'installazione**

L'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni televisive satellitari, di cui al presente regolamento, è assoggettata a semplice "comunicazione" scritta, secondo apposita modulistica predisposta dall'ufficio tecnico comunale con indicazione delle dimensioni e del colore dell'antenna parabolica nonché del luogo esatto di collocazione.

Tale comunica va indirizzata al Sindaco del Comune e potrà essere eventualmente corredata da elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria per consentire le necessarie valutazioni di conformità del progetto al presente regolamento.

#### **ART. 8** **Violazione dei divieti e sanzioni**

Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'ufficio comunale competente intimerà l'adeguamento ad esse entro congruo fissando termine, procedendo quindi - in caso di inerzia del titolare dell'antenna parabolica - alla rimozione della medesima a spese del responsabile dell'abuso e sarà soggetto alla sanzione amministrativa da Euro duecento ad Euro cinquecento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7bis del T.U. 267 del 18.08.2000.

#### **ART. 9** **Colore e sostegni**

Le antenne paraboliche devono presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura dell'edificio ovvero con altra parte del fabbricato su cui è installata.

Le antenne paraboliche dovranno essere collocate per quanto possibile a raso del punto di appoggio evitando l'impiego di sostegni metallici sporgenti.

#### **ART. 10**

### ***Denominazione ditta***

Sul disco dell'antenna parabolica - a garanzia ed affidabilità del prodotto - è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.

### ***ART. 11 Sicurezza degli impianti***

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

### ***ART. 12 Altre norme vigenti***

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore storico-artistico e paesaggistico nonché i procedimenti edilizi.

### ***ART. 13 Entrata in vigore***

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

I titolari di antenne paraboliche installate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguare la propria antenna parabolica alle norme del presente regolamento entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore del regolamento medesimo, provvedendo alla comunicazione scritta di cui all'art. 7 con indicazione delle modalità che si intendono seguire per l'adeguamento.

In difetto di adeguamento si applica il disposto di cui all'art.8 del presente regolamento.

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 3 OTT. 2005

al 18 OTT. 2005.

Rifreddo, li 19 OTT. 2005



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE  
(P. 10/11/2005)

*[Handwritten signature]*

Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 19 OTT. 2005

al 3 NOV. 2005.

Rifreddo, li 4 NOV. 2005



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE  
(P. 10/11/2005)

*[Handwritten signature]*